

## **TI\_GERICHTE 16.1997.147 vom 23. März 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1997.147](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.147)

FR: TI\_GERICHTE 16.1997.147 du 23 mars 1998

IT: TI\_GERICHTE 16.1997.147 del 23 marzo 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 13**

porta sfortuna”; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è quello dell’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, quindi anche quello della sua tempestività; che il termine di 30 giorni per adire il giudice nei confronti delle decisioni dell’ufficio di conciliazione è perentorio (art. 274f CO) e decorre dal giorno successivo a quello della loro notifica ( Lachat , Le bail à loyer, 1997, cap. 5, n. 3.2.3 e cap. 29, n. 6.1); che il termine si reputa ossequiato se la domanda viene consegnata all’ufficio postale al più tardi l’ultimo giorno ( Lachat , op.cit., cap. 29, n. 6.1); che spetta al mittente provare di aver consegnato l’atto alla posta prima della scadenza del termine ( Cocchi/Trezzini , CPC, n. 1 ad art. 131); che nella concreta fattispecie, poichè la ricorrente sostiene di aver spedito il proprio ricorso il giorno di sabato 13 settembre 1997 presumibilmente per lettera semplice (posta B) come ha del resto fatto con tutte le altre sue comunicazioni riscontrabili agli atti della causa, l’unico mezzo per accertarne l’effettiva tempestività è la verifica della data del timbro postale sulla busta utilizzata per l’invio; che siccome questo mezzo di prova a disposizione della ricorrente è stato verosimilmente perso o distrutto dall’autorità che l’ha ricevuto per prima non trovandosene traccia alcuna nell’incarto, la parte che è privata di questa facoltà per la violazione di un dovere dell’autorità, deve poter essere esonerata dall’onere della prova circa la tempestività dell’invio ( Poudret , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Volume I, 1990, pag. 223, n. 4.6); che di conseguenza l’istanza 14 settembre 1997 deve ritenersi tempestiva; che quindi gli atti devono essere ritornati al primo giudice affinché abbia a istruire e giudicare il merito della causa; che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giustizia; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC pronuncia: I. Il ricorso 24 novembre 1997 di \_\_\_\_\_ è accolto. Di conseguenza la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e gli atti sono ritornati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. II. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. III. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno- Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente  
La segretaria